

Oggetto: Autorizzazione a proporre opposizione ex art. 98 Legge Fallimentare, avverso Decreto Giudice Delegato inerente domanda di insinuazione allo stato passivo della Società ALBICAR SRL in fallimento. Nomina dei Legali

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione allegata;
- Ritenuto di accogliere la proposta;
- Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art.49 comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Richiamato l'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione

DELIBERA

- 1 - di autorizzare l'opposizione ex art. 98 Legge Fallimentare, avverso decreto Giudice Delegato inerente domanda di insinuazione allo stato passivo della Società ALBICAR SRL in fallimento
- 2 di incaricare gli Avvocati Giorgio Maccotta con Studio in Milano Via Montevideo19 e l'avv. Andrea Vigano con Studio in Seregno , via Rossini 44 ;
- 3 di impegnare la spesa di € 6.000.00, imputandola al Tit. 01 Funzione 01 Servizio 02 Cap. 185 " Spese Legali e di Consulenza " del Bilancio 2004, che presenta la voluta disponibilità;
- 4 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RELAZIONE

In data 06.04.2004 l'Ufficio riceveva, da parte del Tribunale di Monza, la comunicazione del fallimento della società ALBICAR SRL, dichiarato con sentenza n. 69 del 25.03.2004.

A seguito di questo, l'Ufficio provvedeva ad effettuare un controllo sulla posizione della società fallita rispetto ai Tributi Locali dal quale si evidenziava che quest'ultima risultava aver omesso la denuncia di occupazione ed evaso la Tassa Smaltimento Rifiuti relativamente alle annualità 2002, 2003 e 2004.

Conseguentemente l'Ufficio, in data 22.04.2004 notificava alla Società ALBICAR SRL in fallimento, presso lo Studio del Curatore Fallimentare Rag. Paolo Reati, i seguenti provvedimenti:

- avviso di accertamento TARSU per omessa denuncia relativo all'anno 2002 per complessivi Euro 9.506,7540;
- avviso di accertamento TARSU per omessa denuncia relativo all'anno 2003 per complessivi Euro 11.118,4665;

- avviso di accertamento TARSU per omessa denuncia relativo all'anno 2004 per complessivi Euro 1.930,7300.

In data 29.04.2004, in ottemperanza all'art. 93 Legge Fallimentare, l'Ufficio provvedeva infine a depositare, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Monza, domanda di insinuazione allo stato passivo della società fallita in oggetto, per un ammontare complessivamente dovuto di Euro 22.555,9505.

In data 04.05.2004 il Curatore Fallimentare, nominato nella persona del Rag. Paolo Reati, comunicava la data dell'udienza per l'esame dello stato passivo e la verifica dei crediti, fissata per il giorno 25.05.2004.

Con raccomandata pervenuta all'Ufficio in data 28.06.2004, il Curatore Fallimentare, Rag. Paolo Reati, comunicava che il Giudice Delegato Dr. Filippo D'Aquino, ai sensi e per gli effetti degli artt. 97 e 98 R.D. 16.03.1942, n. 267, con decreto in data 22.06.2004 rendeva esecutivo lo stato passivo ammettendo il credito del Comune di Sesto San Giovanni per Tassa Smaltimento Rifiuti "in via chirografaria per euro 22.555,95, escludendo il privilegio in quanto importi relativi a tributi e sanzioni a cui non è riconosciuto il privilegio".

In contrasto con tale statuizione, l'art. 2752 del Codice Civile prescrive al comma 4 che: "hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla Legge per la finanza locale (...)".

Rileva sottolineare come su tale argomento, l'interpretazione giurisprudenziale si è di recente orientata nel senso di riconoscere ai crediti di pertinenza dei Comuni e delle Province il privilegio di cui alla citata norma del Codice Civile.

In particolare, in questo senso, il Tribunale di Milano, Sez. II – civile, con Sentenza n. 10786 del 14.09.2000 e la Corte d'Appello di Milano, Sez. IV – civile, con Sentenza n. 894 del 18.02.2003.

Sulla base di quanto da ultimo esposto appare pertanto fondata una eventuale opposizione al provvedimento del Giudice Delegato di cui sopra.

Tuttavia l'opposizione in questione, da presentarsi in forma di ricorso al Giudice Delegato ai sensi dell'art. 98 e ss. del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, si caratterizza per la onerosità conseguente alla obbligatorietà dell'assistenza legale.

Il Comune di Sesto San Giovanni procedeva quindi, in data 30.06.04 a inoltrare richiesta finalizzata a conoscere la consistenza della massa attiva fallimentare al Curatore Fallimentare in persona del Rag. Paolo Reati, al fine di valutare l'economicità dell'opposizione di cui sopra.

In data odierna, il Curatore Fallimentare in persona del Rag. Paolo Reati, provvedeva all'evasione della richiesta da ultimo citata comunicando al Comune di Sesto San Giovanni che "allo stato attuale della procedura, per i creditori chirografari non sono previste ripartizioni mentre per i creditori privilegiati è presumibile una ripartizione percentuale".

La Giunta Comunale, nella seduta del 07.07.04 ha espresso parere favorevole all'autorizzazione a proporre l'opposizione in oggetto, si propone pertanto di nominare gli Avvocati Giorgio Maccotta del Foro di Milano, con Studio in via Montevideo 19 e l'Avv. Andrea Vigano con Studio in Seregno, via Rossini, 44 quale procuratore domiciliatario

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonino Princiotta

Sesto San Giovanni 07.07.2004